

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38799/2025
Roma, lì, 01/12/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2792/2025
MICAELA SERENA CURAMI	- Relatore -	CC - 08/10/2025
RAFFAELLO MAGI		R.G.N. 21261/2025
FRANCESCO ALIFFI		
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████
avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di differimento della pena, anche in forma di detenzione domiciliare, avanzata, ex artt. 146, 147 cod. pen., 47 *ter* comma 1 *ter* ord. pen., nell'interesse di ██████████ sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 *bis* ord. pen., in relazione alla pena di anni 30 di reclusione per i delitti, fra gli altri, di associazione di stampo mafioso, estorsione continuata aggravata in concorso, trasferimento fraudolento di valori continuato.

Il Tribunale, dopo avere descritto le condizioni di salute del detenuto, affetto, dal luglio 2017, da carcinoma polmonare metastatizzato, richiamava il precedente provvedimento di rigetto di analoga istanza, reso in data 17/05/2024, in relazione al quale il ricorso proposto dal prevenuto era stato respinto dalla Corte di legittimità con sentenza 12/09/2024.

Rispetto alle evenienze descritte nel citato precedente, che aveva concluso per l'adeguatezza al caso concreto e alle condizioni del richiedente della detenzione carceraria presso la Casa di Reclusione di ██████████ i Giudici specializzati esaminavano la più recente relazione sanitaria del 10/02/2025, che confermava le patologie descritte e così concludeva: «paziente affetto da adenocarcinoma polmonare stadio con metastasi cerebrali rispetto alle quali non vi è garanzia assoluta di evoluzione favorevole della patologia».

Riteneva quindi il Tribunale che le attuali condizioni di salute generali del detenuto fossero stabili, discrete e soddisfacenti, senza successive emergenze di rilievo rispetto alle precedenti indagini, e che lo stesso fosse adeguatamente trattato e monitorato per le patologie delle quali affetto, non integrando le sue condizioni i presupposti di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen..

Osservava anche come la consulenza di parte dei dott. ██████████ e ██████████ del 01/04/2025 non si ponesse in contrasto con la relazione dei sanitari del Presidio carcerario,

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7aac3
Firmato Da: MICAELA SERENA CURAMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e08bdbcb717ea4c0



ritenendo conseguentemente non necessario un approfondimento peritale sulle condizioni di salute del detenuto.

Veniva infine evidenziata l'elevatissima pericolosità sociale del detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41 *bis* ord. pen., che, sulla base delle informazioni fornite dalle FF.OO., dalla DDA di Catania e Caltanissetta e dalla DNA, risultava esponente di spicco della criminalità organizzata mafiosa operante nel territorio catanese, nello specifico del clan Santapaola.

2. [REDACTED] propone, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge, in particolare degli artt. 146, 147 cod. pen., 47 *ter* ord. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla sussistenza dei presupposti per il differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, o per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare; nonché omessa valutazione della memoria difensiva del 07/05/2025.

La patologia di cui il detenuto è affetto ha un alto tasso di mortalità; come evidenziato dai consulenti di parte, si tratta di una malattia oncologica avanzata, certamente non in regressione, a prognosi infausta e tale da esigere un trattamento non attuabile in stato di detenzione, anche in considerazione del fatto che i sanitari della casa di reclusione non hanno specifiche competenze oncologiche. A fronte di tali conclusioni raggiunte dai consulenti di parte, si duole il ricorrente della decisione, errata, del Tribunale di non disporre una perizia.

Sottolinea anche il ricorrente come il diritto alla salute del condannato implichi anche la possibilità di scegliere in quale struttura sanitaria curarsi.

Contrariamente poi a quanto affermato nell'impugnata ordinanza, il rapido evolversi del tumore e della grave sintomatologia ad esso correlata nonché la perdurante applicazione del regime detentivo all'art. 41 *bis* ord. pen., assumono la fisionomia di un trattamento umano e degradante del carcerato, atteso che alla sofferenza fisica si unisce quella morale causata dalla lontananza dagli affetti più cari.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva del 07/05/2025 e i relativi allegati, anche in ragione dell'attenuata pericolosità sociale.

Nel delineare un'elevatissima pericolosità sociale in capo al condannato, il Tribunale di sorveglianza non ha considerato le attuali condizioni di salute del medesimo né la circostanza che i famigliari del [REDACTED] sono tutti incensurati e che il ricorrente aveva indicato come domicilio (in [REDACTED] quello del cognato, operatore sanitario e soggetto incensurato).

Il Tribunale ha poi omesso di motivare in ordine al contenuto della consulenza di parte dei dott. [REDACTED] e [REDACTED] le cui conclusioni venivano riportate in seno al ricorso.

3. Il sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. La Difesa ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

2. L'art. 146, comma 3, cod. pen. obbliga il giudice al differimento dell'esecuzione della pena in presenza di una «malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

Il differimento è invece previsto come facoltativo dall'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. nell'ipotesi in cui il condannato risulti affetto da «una grave infermità fisica».

L'art. 47 *ter*, comma 1 *ter*, ord. pen. stabilisce, infine, che, nelle anzidette ipotesi di rinvio della esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare.

Sulla base di questi dati normativi la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario non sia limitato alla patologia implicante un imminente pericolo per la vita, estendendosi esso «ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una condizione inumana e degradante di espiatione della pena» (Sez. 1, n. 22373 dell'8/05/2009, Aquino, Rv. 244132; Sez. 1, n. 16681 del 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966); si è specificato a tale proposito che, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413).

Il principio di diritto che governa la materia è poi nel senso che, affinché possa disporsi il rinvio dell'esecuzione della pena a causa di grave infermità fisica, occorre la contemporanea presenza di due autonomi presupposti. Deve in primo luogo riscontrarsi la sussistenza di una malattia oggettivamente qualificabile in termini di gravità, che implichi un serio pericolo per la vita del condannato o importi comunque la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose (il requisito della gravità deve qui leggersi attenendosi ad una accezione particolarmente rigorosa, considerando sia il principio di indefettibilità della pena, sia il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge). Deve inoltre ricorrere la possibilità che il condannato - una volta tornato in libertà - possa fruire di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e dotati di efficacia maggiore, rispetto a quelli che possono essere apprestati in ambiente carcerario, magari anche attraverso lo strumento del ricovero in luoghi esterni di cura. Non basta quindi che la patologia incida in modo rilevante sulla salute del soggetto e possa genericamente regredire, attraverso il ritorno alla libertà; la norma postula invece che la malattia si appalesi di tale gravità, da porre la prosecuzione dell'esecuzione della pena in conflitto con il senso di umanità, ispiratore di norme di rango costituzionale (artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.).

La valutazione sopra delineata è demandata ovviamente al giudice e può eventualmente richiedere l'ausilio di un perito (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, Galli, Rv. 276158-01); il ricorso allo strumento della perizia di tipo sanitario assume invece il connotato della doverosità, laddove il giudice — disponendo già di documentazione clinica atta a provare l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con il regime detentivo -



ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200).

La giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di chiarire quanto segue: «Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).

3. Tanto premesso, la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata non esprime una logica e coerente applicazione dei principi ermeneutici sopra enunciati.

Il grave quadro clinico patologico, emergente dall'ultima relazione proveniente dall'area sanitaria dell'istituto di detenzione del 19/02/2025, è stato ritenuto non incompatibile con il regime detentivo, sul presupposto che le attuali condizioni di salute generale del detenuto fossero stabili, discrete e soddisfacenti, e che lo stesso fosse adeguatamente trattato e monitorato per le patologie delle quali è affetto; precisava il tribunale come la documentazione clinica più recente attestasse che la neoplasia polmonare non presentava segnali di recidiva né di accresciuta criticità o di non rispondenza alle terapie farmacologiche.

I giudici hanno, tuttavia, omesso di considerare che la relazione dei consulenti tecnici di parte, dott. [REDACTED] e [REDACTED] allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, datata 01/04/2025 (successiva quindi all'ultima relazione proveniente dall'area sanitaria del carcere), avesse evidenziato un aggravamento delle condizioni del detenuto, essendospecificato che la malattia oncologica, con particolare riferimento alle metastasi al cervello, non è in regressione. Nella relazione di parte si evidenzia poi il mancato rispetto dei tempi consigliati per i controlli, e l'eccessivo lasso temporale tra esami strumentali e consulenza specialistica oncologica, con riflessi sulla mancanza di cure idonee e tempestive; si specifica infine che la struttura carceraria è inadeguata per la gestione di un paziente oncologico con metastasi cerebrali.

A fronte di una relazione medico legale di parte che attestava l'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, il tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo del principio di diritto affermato più volte dalla Suprema Corte secondo cui il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948 – 01).

Sul punto, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata appare, invece, del tutto inadeguato rispetto alla conclusione cui approda – in punto di adeguatezza delle cure prestate al detenuto e di compatibilità dello stato di salute del predetto con il regime carcerario –, in quanto carente di obiettivi supporti medico-scientifici, che il tribunale avrebbe potuto acquisire ricorrendo eventualmente allo strumento peritale.

Le carenze ed incoerenze valutative appena evidenziate hanno, infine, inficiato il bilanciamento del diritto del condannato a ricevere le più appropriate cure mediche in



ambiente extra murario con le istanze sociali correlate alla pericolosità del predetto, in quanto la non compiutamente accertata curabilità in carcere delle patologie del detenuto ha reso indefinito il primo dei due poli del giudizio, facendo sì che al secondo venisse accordata una indebita valenza primaria.

4. Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così è deciso, 08/10/2025

Il Consigliere estensore
MICAELA SERENA CURAMI

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

